



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli Enti locali".

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. 43 / C V dell'11 aprile 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'11 aprile 2013:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota n. 2182 - DAGL/51967/10.3.1 dell'8 aprile 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli Enti locali", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 - Serie generale dell'8 aprile 2013, provvedimento che è stato inviato, in data 8 aprile 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 10 aprile 2013, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno preliminarmente illustrato il provvedimento, precisando che esso è stato predisposto sulla base delle Risoluzioni approvate dal Parlamento il 2 aprile 2013 e nei limiti delle risorse finanziarie previste;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso una valutazione positiva sul provvedimento, peraltro, molto atteso da parte del sistema produttivo, evidenziando alcune criticità per le quali ritengono necessarie alcune modifiche del testo per renderne più efficace il meccanismo di attuazione e conseguire l'obiettivo di attribuire risorse finanziarie al sistema delle imprese;

CONSIDERATO che, in particolare, sono state formulate osservazioni e rilievi in merito agli articoli 1 (Pagamenti dei debiti degli Enti locali), 3 (Pagamenti dei debitori degli enti del servizio sanitario nazionale - SSN), 5 (Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato), 6 (Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni) e 10 (Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali) finalizzati alla modifica del loro contenuto;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno preso atto delle questioni sollevate, riservandosi di far conoscere quelle che possono trovare una soluzione condivisa che potrà tradursi in eventuali modifiche in sede di esame parlamentare del provvedimento in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui esprimono parere favorevole sul provvedimento condizionato all'accoglimento degli emendamenti ivi contenuti che rappresentano un primo contributo per la definizione del testo in sede parlamentare, evidenziando in particolare la richiesta di utilizzare il patto di stabilità verticale incentivato, l'esclusione dalle riduzioni della spesa dei Ministeri dei trasferimenti alle Regioni ed agli Enti locali, una migliore definizione delle caratteristiche del debito che rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento;
- l'ANCI ha consegnato due documenti (All. B e C) in cui esprime parere favorevole condividendo la ratio alla base del provvedimento, ma sottolineando la necessità di un miglioramento delle procedure tale da renderlo più chiaro ed efficace con riferimento in particolare alle anticipazioni al Fondo svalutazioni di cui all'articolo 1, comma 9, alla possibilità di prevedere tra le obbligazioni validamente assunte anche gli stati di avanzamento lavori (SAL), la revisione del meccanismo delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 4 che appare sproporzionato e l'aumento della percentuale di utilizzazione delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale dal 13% al 25%;
- l'UPI ha consegnato due documenti (All. D e E) in cui esprime un parere complessivamente positivo sul provvedimento che viene incontro ad una esigenza largamente diffusa nel Paese, ma si segnalano alcune importanti questioni che necessitano di perfezionamenti quali l'aumento della percentuale, attualmente prevista, di utilizzazione delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale, le consistenti riduzioni delle risorse per le province di cui all'articolo 10 che mettono in pericolo l'equilibrio finanziario dei bilanci provinciali impedendo talune spese di investimento come quelle per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; inoltre, l'UPI ha chiesto chiarimenti in merito alla regolamentazione dei pagamenti effettuati fino all'8 aprile 2013 e la possibilità per le Regioni di effettuare il pagamento dei residui passivi in favore delle Province anche per le spese in conto capitale e non solo per quelle di parte corrente;

CONSIDERATO che il Governo ha sottolineato la complessità della fase di elaborazione del provvedimento di cui le imprese hanno una enorme necessità, dichiarando la disponibilità a valutare le proposte presentate che si dovranno tradurre in emendamenti nel corso dell'iter parlamentare, purché sia rispettato il vincolo della copertura finanziaria e non siano stravolte le finalità del provvedimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli Enti locali", trasmesso, con nota n. 2182 - DAGL/51967/10.3.1 dell'8 aprile 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Pierp Gnudi

Pierp Gnudi

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 11/04/2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/33/C2/C7

**EMENDAMENTI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE N. 35/2013**

**“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI
TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI DEGLI
ENTI LOCALI”**

Punto 15) O.d.g. Conferenza Unificata

La difficile situazione economica e l'incerta evoluzione del contesto istituzionale e finanziario richiedono un incisivo impegno di tutti gli enti coinvolti nel risanamento dei conti pubblici coniugando il rigore e l'equilibrio di bilancio con politiche di sviluppo e crescita.

Le Regioni ritengono che, nella coerenza e nel rispetto degli impegni di ciascun livello di governo tesi alla salvaguardia delle finanze pubbliche e alla revisione delle modalità di erogazione della spesa pubblica, si debbano mettere in campo tutti gli sforzi necessari per assicurare risorse idonee a favorire un parallelo percorso di rilancio dell'economia anche attraverso la riduzione delle sofferenze di imprese e soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le Regioni ritengono sia necessario individuare percorsi, anche innovativi e negoziali che consentano di utilizzare incisivamente gli strumenti esistenti nel quadro unitario della finanza pubblica. Appare evidente che il risanamento dei conti pubblici non possa prescindere da una contemporanea crescita economica cui contribuire attraverso la sinergia delle risorse, anche marginali, attribuite alla responsabilità degli enti territoriali.

La riduzione delle sofferenze di imprese e soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione è uno dei temi prioritari per il Governo che necessita di risposte immediate, concrete e risolutive e la proposta delle Regioni va in questa direzione con il massimo utilizzo della capacità di spesa fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica.

In questo contesto appare condivisibile operare anche nell'ambito dei limitati e compressi spazi del Patto di Stabilità Interno tali da valorizzare le best practices territoriali sia in termini di riconoscimento della virtuosità nella gestione delle risorse pubbliche sia per porre in risalto le capacità negoziali che il territorio stesso ha manifestato.

Il decreto fornisce alcune risposte alle necessità di pagamento dei crediti vantati dal settore produttivo e, comunque, tale contributo potrà essere migliorato utilizzando anche gli spunti che le Regioni ritengono di mettere a disposizione del Parlamento e del Governo.

Innanzitutto occorre considerare la necessità di rendere compatibili i sistemi e le procedure previsti dalla legislazione vigente con quelli introdotti dal decreto-legge con particolare riferimento alle

esigenze di interrelazione fra i piani di rientro delle Regioni in disavanzo per la spesa sanitaria ovvero dai programmi di stabilizzazione finanziaria intrapresi da talune Regioni con riferimento alle altre spese e la gestione della liquidità derivante dall'utilizzo degli strumenti stabiliti nello stesso decreto così da non allentare l'efficacia prodotta dai predetti programmi di razionalizzazione della spesa.

In questa chiave si tratta peraltro, di rendere virtuoso, a livello nazionale l'utilizzo della liquidità del sistema in maniera da non discriminare in ordine a livello istituzionale debitore e alla collocazione territoriale del debito.

Si impone, pertanto, la necessità di reingegnerizzare i processi di regolazione dei flussi finanziari di cassa dal Governo centrale agli enti territoriali dalla delicata dimensione costituita dalla spesa sanitaria fino alla attenzione da dedicare alle risorse assegnate ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario confinanti con quelle a Statuto speciale affinché lo sforzo di sistematizzazione dei debiti della Pubblica amministrazione avviato con questo decreto non venga vanificato dall'attuale quadro procedurale e normativo che ha prodotto le criticità.

Roma, 11 aprile 2013



Primi emendamenti

Pagamento di ulteriori 2,1 miliardi dei debiti di parte capitale 2012 a favore degli enti locali

All'art. 2 è inserito il seguente comma 10:

“10. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'inizio del comma 122 sono inserite le seguenti parole: “Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014”;*
- b) al comma 122 le parole “Nell'anno 2013” sono abrogate;*
- c) al comma 122, le parole “importo complessivo di 800 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti “importo complessivo di euro 1.272.006.281”;*
- d) al comma 123 le parole “200 milioni di euro” e le parole “600 milioni di euro” sono rispettivamente sostituite da “318 milioni di euro” e “954 milioni di euro”; dopo la parola “comuni” sono aggiunte le seguenti “di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti”.*

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto.

All'onere del presente comma si provvede con il Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1, della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”.

Motivazione

La norma, attraverso una sinergia istituzionale fra Governo – Regioni – Enti locali, ha lo scopo di **immettere liquidità** per ridurre le sofferenze di imprese e soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso un ulteriore **sblocco dei residui passivi in conto capitale degli EELL rispetto a quanto già contenuto nell'art. 1 del presente decreto** e il massimo utilizzo della capacità di spesa.

Un ulteriore stanziamento di 472 milioni per il patto di stabilità verticale incentivato, **che peraltro non incide né su indebitamento netto né sul fabbisogno oltre al fatto che le risorse sono destinate alla riduzione del debito delle Regioni**, permette di **incrementare la liquidità immessa nel sistema a favore delle imprese** per 566 milioni, che porta la somma a disposizione dei soggetti creditori della PA a 1,526 miliardi **grazie all'effetto moltiplicatore del meccanismo di funzionamento del patto di stabilità verticale incentivato** (risorse messe a disposizione delle Regioni pari a 1,272 miliardi - risorse aggiuntive da parte delle regioni 254 milioni).

Un ulteriore effetto propulsivo si avrebbe con l'estensione del meccanismo anche sul 2014 per almeno lo stesso importo di 1,272 miliardi

Particolare riguardo per i piccoli comuni con popolazione compresa fra i 1000 e 5000 abitanti a cui viene destinato il 50% degli spazi finanziari ceduti ai comuni.



Riparto del contributo per il 2013 e 2014

	% distribuzione contributo patto verticale incentivato	ulteriore contributo per l'anno 2013	contributo per l'anno 2014
ABRUZZO	2,29%	10.819.561,86	29.157.558,28
BASILICATA	1,54%	7.269.734,62	19.591.154,77
CALABRIA	3,81%	17.997.829,35	48.502.218,96
CAMPANIA	8,82%	41.621.851,21	112.166.423,05
EMILIA ROMAGNA	6,53%	30.812.334,91	83.055.936,46
LAZIO	10,03%	47.356.666,58	127.621.135,11
LIGURIA	2,44%	11.516.259,81	31.055.084,50
LOMBARDIA	13,93%	65.750.774,22	177.191.281,53
MARCHE	2,46%	11.595.562,56	31.248.796,90
MOLISE	0,81%	3.801.349,16	10.244.228,12
PIEMONTE	6,86%	32.385.766,08	87.276.164,63
PUGLIA	6,34%	29.911.469,95	80.608.202,06
TOSCANA	5,87%	27.708.069,64	74.670.274,64
UMBRIA	1,69%	7.996.655,59	21.550.128,78
VENETO	5,20%	24.528.402,26	66.101.412,21
SICILIA	15,14%	71.444.206,08	192.534.469,50
SARDEGNA	6,25%	29.489.786,78	79.471.811,16
TOTALE	100,00%	472.006.280,67	1.272.006.280,67

Esclusione dai tagli lineari dei trasferimenti alle autonomie territoriali

Al secondo periodo della lett. c), comma 3, dell'art.12 dopo le parole "al Fondo di sviluppo e coesione." sono aggiunte le seguenti: "e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle Regioni e alle autonomie locali, nonché quelle relative a Expo 2015."

Motivazione

A copertura degli oneri del provvedimento è previsto dal 2015 il taglio lineare della spesa rimodulabile dei ministeri. L'emendamento mira a salvaguardare da eventuali tagli oltre che le risorse del Fondo di coesione e sviluppo anche i trasferimenti a Regioni, province e comuni. Sarebbe assurdo che il taglio alla spesa dei ministeri ricadesse come in passato sulle Autonomie territoriali e non sulle amministrazioni centrali, senza contare che le Autonomie stanno predisponendo ora i bilanci pluriennali.

Esclusione dei residui passivi in conto capitale dal Patto di stabilità

All'inizio dell'art. 2 è premesso il seguente comma 00:

"00. I pagamenti dei residui passivi di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle Regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno"

Motivazione

In analogia alla norma per gli enti locali si chiede l'esclusione dal patto di stabilità dei pagamenti sui residui passivi in conto capitale. Ciò anche per evitare disparità di trattamento ad esempio ad una stessa impresa che vanta crediti verso gli enti locali, che possono procedere ai pagamenti e la Regione che non potrà provvedervi.

Si ricorda che il problema dell'impossibilità dei pagamenti anche per le regioni, non può ricondursi alla sola mancanza di liquidità: i vincoli stringenti del patto di stabilità impediscono tempestivi pagamenti pur in presenza di cassa come per gli enti locali.



Estensione deroga ai vincoli all'indebitamento

Al comma 1, dell'art. 2 dopo le parole “, *in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,*” *inserire le parole “e all'articolo 32, comma 24, lettera b) , della legge 12 novembre 2011, n. 183”.*

Motivazione

È necessario estendere la deroga ai vincoli di indebitamento anche per gli enti per i quali vige la prescrizione gestionale di divieto di indebitamento di cui all'art. 32, comma 24, lettera b) della legge n. 183 del 2011.

Estensione deroga ai limiti indebitamento anche per i debiti sanitari

All'inizio del comma 4, dell'art.3 le parole “Le regioni trasmettono” sono sostituite con le seguenti “Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b) , della legge 12 novembre 2011, n. 183 trasmettono”.

Motivazione

È necessario estendere la deroga al limite di indebitamento anche per i pagamenti sanitari in analogia a quanto previsto all'art.2, c. 1, per i debiti diversi da quelli sanitari e finanziari.

Esclusione cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis:

“L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n.-183 opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale.

Motivazione

L'emendamento tende a garantire il rispetto dei target di spesa per l'anno 2013 previsti per i singoli programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea.

Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise

Dopo l'art. 11 è inserito il seguente art. 11/bis

“L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale, regionale *comunale, nonché per i fondi relativi ai terremoti di Basilicata e Molise, per un importo annuo non superiore a 80 mln di Euro*”.

Motivazione

L'emendamento è indispensabile per nettizzare le cifre per la ricostruzione al fine di completare gli interventi rivolti al territorio delle due regioni interessate, le uniche che attualmente non vedono nettizzati tali fondi rispetto alle altre regioni (si veda in particolare in favore dei fondi di Abruzzo, Emilia, Umbria). Si ristabilirebbe quindi una condizione di uguaglianza fondamentale. Per il Molise, altresì rappresenta l'unica possibilità di spesa per garantire la ricostruzione, attualmente ferma.



Precisazioni necessarie in via interpretativa da sottoporre con il parere alla Conferenza Unificata

1. È necessario chiarire che i debiti previsti da decreto-legge non pagati alla data del 9 aprile 2013, data di entrata in vigore del provvedimento, possano essere inseriti nel piano dei pagamenti effettuabili con l'anticipo della liquidità sempre rispettando la cronologia temporale delle obbligazioni. Altrimenti il provvedimento sarebbe in parte vanificato, causando il sostanziale blocco dei pagamenti.
2. Riguardo all'art. 4 si ritiene che necessario specificare che nel caso in cui il debito sia già stato autorizzato al 31 dicembre come risultante da rendiconto 2012 l'autorizzazione a contrarre il mutuo sia conseguente in quanto relativa alla sola necessità di cassa nei limiti del debito autorizzato.

Flessibilità dell'uso delle risorse per il cofinanziamento dei programmi comunitari

All'articolo 2, comma 9 sostituire le parole: "30 giugno" con le parole "31 luglio".

MOTIVAZIONE

Lo spostamento del termine consente di avere una situazione più aggiornata della spesa relativa ai programmi comunitari ai fini della flessibilità dell'uso delle risorse.

Al comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola esigibili aggiungere le parole "e/o liquidabili".

Motivazione: il concetto di liquidabilità nasce quale principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria (allegato 2 DPCM 28.12.2011 Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118).

La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, le spese impegnate nell'esercizio precedente le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata avendo verificato che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite e che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

Ciò consentirà di considerare liquidabili, quindi, laddove siano state verificate le condizioni sopra riportate, i residui perenti, le somme programmate ed assegnate agli E.E.LL. (ad esempio per prestazioni sociali), i progetti non a titolarità regionale per i quali sulla base di accordi i comuni hanno pagato le imprese ed hanno presentato regolare certificazione di SAL

La fase della liquidazione, dunque, presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto è necessario superare la prassi che prevede in ogni caso la contestuale liquidazione e ordinazione della spesa.



Sostituire la lettera b) del comma 1 dell'art.3 con la seguente lettera:

b) alle mancate erogazioni per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente", "crediti verso regione per ripiano perdite" e "crediti verso stato per spesa corrente" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP, compreso il modello SP della gestione accentrata."

Motivazione: In analogia all'inclusione dei crediti verso le regioni per la spesa corrente e per il ripiano delle perdite è opportuno che lo Stato sia autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle regioni al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del SSN anche in relazione ai crediti verso lo Stato per la spesa corrente così come risultanti sia nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP che del modello SP della gestione accentrata. Dal 01.01.2013, infatti, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.vo n.118/2011 le disposizioni di cui al titolo II dello stesso decreto sono immediatamente applicabili.



Osservazioni per il settore sanitario

Il settore sanità delle Regioni esplicita le osservazioni riportate nel presente documento, congiuntamente ad alcune richieste di modifica del decreto in sede di conversione.

Le regioni - sanità sposano appieno la sostanza della norma, nella misura in cui promuove la massima celerità nel pagamento dello scaduto. Invece, ritengono che gli appesantimenti amministrativi previsti quali le comunicazioni email e gli elementi sanzionatori, costituiscono elemento di irrigidimento e di inefficienza organizzativa che vanno nella direzione opposta allo spirito della norma e, in particolare, alla celerità dei pagamenti.

Abbiamo ritenuto di riassumere le questioni nei seguenti tre argomenti.

Il Piano di Pagamento

Art. 3 comma 5 b)

“della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31.12.2012...[...]. in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”

Art. 3 comma 6

All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento ...

L'art. 3 nei commi 5 e 6 prevede che le regioni predispongano un piano di pagamento dei debiti, che costituisce:

- condizione necessaria per la sottoscrizione del contratto tra MEF e regioni;
- perimetro per l'estinzione dei debiti elencati
- adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2 c 68 lettera c) L191/2009 ecc....

Tuttavia, l'ammontare dei debiti non costituisce uno stock immutabile nel tempo, in quanto le Aziende sanitarie estinguono i debiti normalmente con criterio cronologico in ragione delle proprie disponibilità liquide. Quota parte dei debiti iscritti nel Piano di Pagamento, pertanto, sarà probabilmente già estinta prima che siano erogate alle Aziende le risorse finanziarie di cui al DL, vanificando in parte i controlli ministeriali ed esponendo le Aziende e le Regioni a rischi di inadempimento.

Proprio per evitare tale disallineamento, vi è il rischio che le Aziende sanitarie 'congelino' i debiti iscritti nel Piano di Pagamento in attesa di acquisire le risorse finanziarie previste nel DL, liquidando invece - paradossalmente - i debiti sorti più recentemente (nel 2013).

Per ovviare a tale rischio, è necessario che, nelle more dell'acquisizione delle risorse finanziarie di cui al DL, le Aziende sanitarie siano autorizzate a saldare i debiti iscritti nel Piano di Pagamento 'anticipando' la cassa con le proprie disponibilità liquide.

E' necessario inoltre chiarire quali tipologie di debiti devono essere conteggiate nel Piano di Pagamento, in quanto le Aziende sanitarie sono esposte non solo verso fornitori per beni e servizi, ma anche verso enti pubblici, consorzi misti pubblico - privato, convenzionati ecc.



Si suggerisce di fare riferimento ai soli debiti commerciali verso soggetti privati (inclusi accreditati) per la fornitura di beni e servizi

Comunicazioni ai creditori a mezzo email

Art. 6, comma 9

“Entro il 30 giugno 2013 le p.a. di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli art. 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.”

Art. 6, comma 10

“Fermo restando...[...]..il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici alle disposizioni di cui all'art. 1 [...] .. che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento”

Il comma 9 è sostanzialmente inapplicabile, almeno nella prima fase (acconto), in quanto non sono note le somme che saranno rese disponibili alle singole Aziende sanitarie le quali, pertanto, non potranno a loro volta comunicare ai creditori né gli importi né tantomeno la data entro la quale avverranno i pagamenti.

Inoltre, la comunicazione email appare decisamente onerosa, stante l'elevata numerosità dei creditori delle Aziende sanitarie. L'elevato carico amministrativo degli uffici finanziari, dovuto alla gestione della corrispondenza e delle comunicazioni, potrà comportare il rallentamento delle operazioni di pagamento, sortendo pertanto l'effetto opposto a quanto presumibilmente previsto con tale disposizione.

L'elevata numerosità delle trasmissioni email, inoltre, potrà generare difetti di comunicazione che rischiano di gravare sulla responsabilità del responsabile dell'ufficio finanziario. Tale disposizione è del tutto irrazionale e controproducente; **se ne richiede la cancellazione.**

Stante la complessità del percorso previsto dal DL che prevede molteplici adempimenti e transazioni finanziarie (da Stato a Regioni, da queste a c/c Sanità, quindi alle Aziende sanitarie), l'ulteriore responsabilità amministrativa prevista al comma 10, in merito ad un non meglio precisato e precisabile ritardo nei pagamenti, rischia di gravare sul funzionario dell'Azienda sanitaria, che è solo l'ultimo in senso temporale tra gli attori del processo.

Si chiede pertanto la cancellazione del comma 10.

Certificazione dei crediti

Art. 7 commi 1-4

“le pubbliche amministrazioni debentrici ... comunicano a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'identificazione dei dati identificativi del creditore”



Non è chiaro se ci si riferisce:


- a) al debito residuo al 1 giugno 2013 riferito al 31.12.2012 (debito che è in continua erosione per effetto dei pagamenti che le Aziende sanitarie stanno effettuando, a maggior ragione con le eventuali e ulteriori risorse finanziarie di cui al DL), ovvero
- b) allo stock di debito iscritto in bilancio al 31.12.2012.

Inoltre, non è chiaro quali debiti devono essere certificati: se solo quelli commerciali verso fornitori privati (e accreditati) di beni e servizi o se tutti i debiti (anche verso enti pubblici, soggetti in convenzione ecc.)

Per quanto concerne l'art.3 commi 2 e 3, si chiede che il riparto dell'anticipazione della liquidità (2013 e 2014) avvenga tramite decreto del Mef di intesa con la Conferenza Stato Regioni.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 11/04/2013



**CONFERENZA UNIFICATA
11 aprile 2013**

Punto 15) all'ordine del giorno

***PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013 N. 35 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI
PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI
TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI"***

OSSERVAZIONI

Premessa

La relazione al Parlamento ai sensi della legge n. 196/2009 art. 10-bis comma 6 presentata dal Governo il 21 marzo 2013, informa il Parlamento sulle nuove prospettive di crescita dell'economia e sull'andamento dei conti pubblici.

Il Governo rileva che l'anno 2012 è contraddistinto dal raggiungimento degli obiettivi in ottemperanza a quanto raccomandato in sede comunitaria: infatti il rapporto tra indebitamento netto in rapporto al PIL è risultato in linea con quanto concordato in sede europea.

I segnali della crisi economica però continuano a destare preoccupazione, il PIL nel 2012 è diminuito del 2,4 per cento con un peggioramento importante non atteso nell'ultimo trimestre del 2012 (-0,9 per cento del trimestre precedente). Quest'ultimo peggioramento ha immediate conseguenze sull'andamento delle stime del PIL per il 2013, che continuerà a diminuire.

Le nuove stime di finanza pubblica per il biennio 2012 2013 "mostrano un peggioramento dei valori programmatici di indebitamento netto delle P.A. relativi agli anni 2013 e 2014 pari rispettivamente a 0,6 e 0,2 punti percentuali del PIL.

Al fine di incentivare la ripresa del mercato il Governo ha ritenuto necessario immettere immediatamente liquidità nel sistema accelerando il pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione. Il provvedimento d'urgenza dovrebbe fornire liquidità per un importo complessivo per gli anni 2013 e 2014 di 40 miliardi di euro.

Tale intervento provocherà l'aumento del rapporto tra indebitamento netto e PIL di 0,5 punti percentuali per il 2013, portandolo al -2,9 per cento prossimo alla soglia massima consentita dai vincoli europei. L'effetto del provvedimento prevede la necessità di finanziare con 25 miliardi di euro il saldo netto.

Quadro comunale

I comuni negli ultimi 5 anni hanno realizzato un percorso di risanamento finanziario che non ha eguali nella pubblica amministrazione. Nel quinquennio 2007-2011 il saldo di bilancio della Pubblica Amministrazione è peggiorato di quasi 37 miliardi di euro, nello stesso periodo il bilancio aggregato del comparto comunale ha registrato un miglioramento di 850 milioni di euro.

Negli anni dal 2007 al 2014 il contributo finanziario apportato dai Comuni al risanamento della finanza pubblica è di oltre 15 miliardi di euro. In particolare i comuni hanno azzerato il proprio deficit, forniscono saldi positivi alla finanza pubblica, cioè spazi finanziari che migliorano i conti di tutta la pubblica amministrazione: per l'anno 2013 di ben 4 miliardi e mezzo.



Patto di stabilità interno

L'inasprimento della manovra a carico dei Comuni, chiamati a generare avanzi di bilancio per rispettare il Patto di Stabilità, ha inevitabilmente condotto il comparto a tagliare la voce di spesa maggiormente comprimibile, ovvero gli investimenti, tenendo comunque sotto controllo la spesa corrente che è in larga parte composta da uscite che il Comune è obbligato ad onorare, come gli stipendi ed il pagamento degli interessi sul debito. ISTAT rileva una riduzione della spesa per investimenti dei Comuni tra il 2007 ed il 2011 del 23% ed è prevedibile una riduzione pari almeno al 20% dal 2012, con effetti fortemente recessivi sull'economia locale e nazionale.

INVESTIMENTI FISSI LORDI DEI COMUNI 2007-2011

Valori in milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	Variazione cumulata 2007-2011
Valori assoluti	15.679	14.742	15.049	12.689	12.090	-3.589
Variazione % annua		-6,0%	2,1%	-15,7%	-4,7%	-22,9%

Fonte: elaborazioni su dati Conto Economico ISTAT

La tipologia di opere di interesse dei Comuni riguarda settori importantissimi per la qualità della vita e per la sicurezza delle persone. In particolare i Comuni realizzano opere di tutela del territorio (rischio idrogeologico e infrastrutture di rete), realizzazione e manutenzione delle infrastrutture per la viabilità e i trasporti, realizzazione e manutenzione delle opere a servizio della scuola e per la pubblica sicurezza e la giustizia. Il prezzo sociale delle modalità di declinazione di queste manovre finanziarie è ormai insostenibile per la collettività.

Un patto di stabilità così strutturato crea la formazione di residui passivi, ovvero residui per cui il Comune dispone di risorse in cassa che non possono essere spese per effetto degli attuali vincoli sul Patto. Negli ultimi anni una dimensione del fenomeno desta forte attenzione poiché strettamente legata alla crisi del settore dei lavori pubblici, particolarmente esposto ai ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. Una stima condotta da IFEL sulla platea dei Comuni soggetti a Patto nel 2013, per i quali si dispone dei bilanci (ultimo utilizzabile anno 2010), indica che a fronte di una disponibilità di fondo di cassa di 13,2 miliardi di euro si rilevano residui passivi in conto capitale per oltre 45 miliardi di euro, di cui 12,5 miliardi avrebbero copertura attraverso il fondo di cassa.

È importante evidenziare che a prescindere dalla fonte di finanziamento che ha alimentato il fondo di cassa, tali risorse possono essere impiegate dai Comuni per effettuare il pagamento di qualunque residuo passivo in conto capitale, quindi per le opere pubbliche i cui pagamenti sono oggi bloccati dall'entità della manovra a carico del comparto e dal vigente meccanismo che regola il Patto di Stabilità Interno.



L'associazione ha più volte auspicato lo sblocco di queste risorse attraverso un intervento straordinario (una tantum) che consenta per un solo anno il riassorbimento di queste situazioni pregresse, senza compromettere il duro percorso di risanamento che i Comuni in questi anni hanno messo in atto; tale misura comporterebbe il peggioramento del deficit per un solo anno, senza effetti negativi stabili sulla finanza pubblica. L'effetto dell'operazione produrrebbe l'anticipazione dei tempi su pagamenti dovuti ad imprese per opere già realizzate e l'attivazione di investimenti per i quali sono già state impegnate le spese, ma per le quali la realizzazione dell'opera è fisicamente bloccata..

L'Anci ha pertanto accolto favorevolmente la proposta avanzata dal Governo di adottare un provvedimento d'urgenza per consentire agli enti locali di pagare le imprese con le risorse che hanno già a disposizione individuando come misure per l'accelerazione dei pagamenti:

- deroga alle spese 2013 per i cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.
- I debiti degli Enti territoriali (Regioni ed Enti locali) attraverso:
 - un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno;
 - l'esclusione del Patto di stabilità delle Regioni dei pagamenti effettuati in favore degli Enti locali sui residui passivi a cui corrispondono residui attivi di Comuni e province;
 - l'istituzione di fondi rotativi per assicurare la liquidità agli Enti territoriali (Regioni ed Enti Locali), con obbligo di restituzione in un arco temporale certo e sostenibile.

Il decreto legge 35

L'articolo prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

La ratio del decreto è quindi quella di sbloccare i pagamenti di somme che hanno già maturato il diritto di essere rimosse da parte di soggetti terzi, in quanto esigibili.

Gli enti locali entro il 30 aprile devono comunicare gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti come individuati al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle Finanze deve emanare un decreto entro il 15 maggio in cui sono individuati per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 10 maggio, o in mancanza su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità



interno per un importo pari 4,5 miliardi di euro. I restanti 500 milioni saranno ripartiti entro il 15 luglio, unitamente alle disponibilità non assegnate alla data del 15 maggio..

Per garantire inoltre l'immediata operatività dello sblocco dei pagamenti l'ente può, nelle more dell'emanazione del decreto, effettuare i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1 per un importo pari al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e comunque non oltre entro il 50% degli spazi finanziari richiesti. La quantificazione dei pagamenti immediatamente consentiti all'entrata in vigore del decreto legge, quindi dal giorno della pubblicazione in gazzetta ufficiale se immediatamente esecutivo (9 aprile), è effettuata secondo due parametri, è prevalente nella dizione della norma il 50% delle somme richieste. Quindi sono consentiti i pagamenti che l'ente può comunque effettuare disponendo di immediata propria liquidità se entro questo limite.

Osservazioni e proposte

Il provvedimento fornisce liquidità per 20 miliardi di euro per il 2013, ma ai Comuni e alle Province va solo una minima parte rispetto alle necessità manifestate. Infatti l'Anci aveva proposto lo sblocco immediato, con un decreto d'urgenza, delle risorse dei Comuni e delle Province già disponibili ma bloccati dal Patto di Stabilità Interno. I Comuni registrano circa 12,5 miliardi di risorse bloccate dal patto di stabilità interno.

La norma limita l'esclusione dal patto di stabilità ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012. Il testo presentato non considera la possibilità di sbloccare risorse a quei Comuni che per rispettare i vincoli del patto di stabilità interno hanno rallentato o interrotto lavori e opere per le quali comunque esiste un contratto che obbliga il comune a riconoscere l'importo pattuito. È necessario quindi escludere dal patto di stabilità interno le obbligazioni assunte dai comuni prima dell'entrata in vigore del decreto al fine di non penalizzare quei comuni che registrano residui passivi, che sono obbligazioni giuridicamente assunte a tutti gli effetti, ma che ancora non si concretizzano in fatture per il semplice fatto che i Comuni chiedono di rallentare i lavori per renderli compatibili, quando possibile, con gli obiettivi di patto.

Il comma 7 e il comma 8 dell'articolo 1 prevedono l'esclusione dal patto di stabilità regionale dei trasferimenti di parte corrente delle regioni destinati a liquidare i corrispondenti residui attivi degli enti locali. Si osserva però che in molti casi i Comuni hanno di fatto anticipato le spese in conto capitale a carico delle Regioni, sopportando sia il peso in termini di anticipazione finanziaria, sia in termini di vincolo sul patto di stabilità interno. Al fine di riconoscere gli spazi finanziari utilizzati in passato e utili nel 2013 al rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno si



chiede di consentire alle Regioni, quando possibile, di erogare i contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche. E' necessario aggiungere ai pagamenti autorizzati oltre i limiti di patto per le Regioni anche i pagamenti in conto capitale destinati a liquidare residui passivi degli Enti Locali.

I provvedimenti messi in campo risolvono solo in parte le problematiche dei comuni in materia di patto di stabilità interno. È necessario un intervento strutturale per ripensare immediatamente alle modalità di apporto dei comuni al risanamento della finanza pubblica: il metodo fino ad oggi adottato comporta sacrifici in termini di sviluppo insostenibili per le comunità locali; le dotazioni finanziarie assegnate al sistema-comuni devono essere disponibili per le aree cui sono assegnate, mentre ora assistiamo a paradossi contabili (avanzi non spendibili) che hanno snaturato l'azione ed il sistema amministrativo dei Comuni. Il sistema è ormai maturo per l'introduzione di un dispositivo stabile di controllo dei conti che una volta posto l'obiettivo di debito e deficit per il comparto, lasci esplicarsi pienamente l'autonomia di gestione finanziaria del comune. Nel prossimo futuro significherebbe fissare come regola che stabilisca l'equilibrio di bilancio di parte corrente e un limite all'indebitamento, in modo da consentire una equilibrata politica di investimenti. Tale proposta riprende anche le risoluzioni della Camera e del Senato alla relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 196 del 2009, che hanno impegnato il Governo ad operare una nuova "mini" golden rule a vantaggio degli investimenti.

Il decreto legge inserisce ulteriori sanzioni e vincoli ai bilanci comunali che in alcuni casi specifici annullano l'efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento.

In particolare:

- è prevista una sanzione pecuniaria a carico del responsabile dei servizi interessati, qualora senza giustificato motivo, non richiedano spazi finanziari per pagare debiti pregressi oppure non effettuino almeno il 90% dei pagamenti definiti con decreto di cui al comma 3 entro il 2013. La sanzione è irrogata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti che accerta tale inadempienze. La corte avvia il procedimento sanzionatorio su segnalazione del collegio dei revisori.

La sanzione personale contenuta nel provvedimento riguarda non solo la mancata attuazione di quanto richiesto dall'ente in sede di previsione degli spazi utilizzabili ma anche il caso in cui la richiesta non venga ritenuta sufficiente o congrua dagli organi di revisione. Inseriamo nell'ordinamento una sanzione di tipo personale basata sulle valutazioni individuali. Siamo in una situazione di emergenza di finanza pubblica non generata dai Comuni, le cui tensioni sono tutte scaricate sui dipendenti degli enti locali,



rischiando di generare un effetto contrario a quello voluto. Pertanto si chiede di modificare tale sanzione dichiarando l'ente inadempiente ai fini del patto.

- Per il 2013 fino al 30 settembre è innalzato il limite di anticipazione di tesoreria dai 3 ai 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti per i comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio. L'utilizzo della maggiore anticipazione vincola una quota corrispondente alle entrate IMU 2013.

L'attuale periodo di crisi economica e le modifiche al regime fiscale comunale, hanno creato forti sofferenze di cassa per gli enti locali, i quali rischiano di non poter far fronte a pagamenti indifferibili. È per questa ragione, che ANCI ha sollecitato una soluzione temporanea per risolvere un problema diffuso tra i Comuni, e a tal proposito aveva chiesto di innalzare il limite stabilito per le anticipazioni di tesoreria, definito dall'articolo 222 del D.Igs 267 del 2000.

Il decreto ha accolto la proposta ma chiede ai comuni di vincolare una parte dell'IMU, non si comprende tale ulteriore vincolo quando i comuni sono in questa situazione a causa della mancata chiusura del processo di quantificazione dell'imu. Sembra sufficiente che i Comuni si carichino degli interessi come previsto già dal testo unico.

- Per gli enti che beneficiano dell'anticipazione di liquidità, il fondo svalutazione crediti relativo agli anni successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione del fondo è pari al 50% dei residui attivi delle entrate tributarie ed extra-tributarie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Anche in questo caso non si comprende la finalità della norma, infatti i comuni che chiedono l'accesso al fondo per la liquidità devono restituire la somma anticipata maggiorata degli interessi nell'arco di 30 anni. Nel caso in cui l'ente non ottemperi all'impegno lo Stato, attraverso l'agenzia delle Entrate, ottiene gli importi dovuti trattenendoli dall'IMU comunale. Inserire un ulteriore aggravio sul comune potrebbe vanificare lo scopo stesso della norma: ossia dare liquidità al sistema e pagare le imprese. Le disposizioni vigenti e la nuova contabilità degli enti locali già prevedono per tutti i comuni un percorso di attenzione sulla capacità di riscossione proprio attraverso il fondo svalutazione crediti, non è necessario aggravare tale disposizione.

Entrate

IMU

L'introduzione nel sistema tributario comunale nel 2012 dell'IMU ha avuto forti ripercussioni sui bilanci comunali, che necessiterebbero di urgenti interventi di rettifica sia sotto il profilo della



legislazione tributaria, sia per ciò che riguarda la dimensione effettiva delle risorse a disposizione dei Comuni.

Il d.l. 35 introduce due modifiche di carattere procedimentale.

Termine per la deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU (art. 10, co. 4, lett. b). L'Anci da tempo aveva sollevato la necessità di modificare la norma sui termini di deliberazione delle aliquote IMU. L'art. 13-bis del d.l. n.201 del 2011 (attraverso una modifica recata dal d.l. 16 del 2012) obbligava i comuni ad approvare le aliquote IMU con un anticipo incongruo rispetto al processo di formazione del bilancio, essendo previsto entro il 23 aprile l'invio al Mef dei provvedimenti per la pubblicazione, condizione essenziale di efficacia. La norma svincolava l'approvazione delle aliquote IMU dalla regola generale, fissata dall'art. 1, comma 169 della legge n.296/2006, che stabilisce il termini di approvazione delle manovre fiscali comunali entro la data di approvazione del bilancio. L'Anci ha immediatamente rilevato che non sarebbe coerente con l'ordinamento finanziario che il comune, in presenza di proroga dei termini di approvazione dei bilanci (per il 2013 il termine è già fissato al 30 giugno), si trovi a dover approvare le aliquote della principale entrata tributaria con mesi di anticipo rispetto all'approvazione del bilancio. Il decreto legge 35 ha abrogato la precedente norma e pertanto, come richiesto da ANCI, la deliberazione di variazione può ora essere validamente adottata entro il termine ordinario di deliberazione del bilancio di previsione. Gli obblighi di comunicazione delle deliberazioni di variazione al MEF, seppure più complessi delle analoghe norme già vigenti ai fini dell'ICI, appaiono compatibili sia con l'autonomia dei Comuni che con le esigenze di adeguata pubblicizzazione delle variazioni di aliquota.

Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU (art. 10, co.4, lett. a). Il decreto contiene inoltre una disposizione che riporta all'anno successivo il termine per la dichiarazione delle variazioni di possesso degli immobili che incidono sul calcolo dell'IMU. Viene così modificata la norma sui termini di dichiarazione (co. 12-ter, art. 13, dl 201/2011), a suo tempo condivisa dall'Anci, che fissava il termine a "novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

Va ricordato che l'obbligo di dichiarazione IMU riguarda una minoranza di contribuenti, in quanto per la gran parte delle fattispecie di variazione nel possesso di immobili o nelle caratteristiche dell'immobile posseduto l'obbligo di dichiarazione è sostituito dal modello unico informatico immesso nei sistemi informativi ipo-catastali direttamente a cura del notaio o di altro intermediario abilitato.



La modifica introdotta nel decreto legge n. 35 ha l'obiettivo, riportato nella relazione al decreto, di ricondurre la dichiarazione IMU nel novero delle "dichiarazioni periodiche", con la conseguente applicabilità di alcuni aspetti di dettaglio dell'istituto del ravvedimento operoso in caso di inadempienza entro i termini. Ma la dichiarazione IMU non ha questa caratteristica, in quanto è dovuta in corrispondenza di un evento - ad esempio una compravendita immobiliare - che per il singolo contribuente può presentarsi episodicamente in un lungo arco di tempo. L'unificazione dei termini dichiarativi non appare dunque giustificata dalle specificità dell'IMU, non costituisce semplificazione negli adempimenti richiesti al contribuente e può comportare l'aumento del fenomeno delle dichiarazioni non dovute, cioè presentate anche per i casi in cui non è richiesto alcun adempimento diretto da parte del contribuente, con inutili appesantimenti sia per il cittadino che per le amministrazioni comunali.

L'associazione vuole ribadire ancora una volta le difficoltà riscontrate nel 2012 a seguito dell'applicazione dell'IMU e che ad oggi non hanno trovato soluzione.

Restano infatti irrisolti alcuni aspetti fondamentali dell'IMU 2012.

La Legge di stabilità per il 2013 ha disposto la verifica, entro il 28 febbraio 2013, del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota base e delle assegnazioni statali sulla base dei pagamenti e dei regimi adottati dai Comuni. L'Anci ha partecipato con la massima disponibilità al confronto tecnico svoltosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fornendo i risultati della rilevazione I fel dei regimi fiscali adottati dai singoli Comuni e contribuendo alla individuazione di una metodologia per la determinazione del gettito incassato ad aliquota base. Si ricorda che sulla base del gettito ad aliquote di base vengono regolati i rapporti finanziari e quantificate le assegnazioni statali destinate a ciascun Comune.

Ma l'individuazione di una metodologia condivisa relativa al gettito IMU standard non risolve i problemi legati alla dotazione di risorse, da tempo sollevati, che impediscono una positiva conclusione della procedura di analisi in corso. Alla luce delle prime evidenze di determinazione del gettito incassato ad aliquota di base, le perdite annue per i Comuni sono oggi quantificabili in: circa 304 mln. di euro per effetto del computo degli immobili di proprietà comunale nel gettito IMU e in circa 250 mln. di euro per effetto delle cosiddette "code" di gettito non realizzate, oltre che nella quota di gettito ICI non riconosciuta a seguito della revisione Istat dei Conti della PA, pari a 464 mln. di euro.

Per effetto di questi fattori ancora non risolti, un numero rilevante di Comuni presenta una riduzione di risorse assolutamente insostenibile; la situazione è inoltre aggravata per i Comuni che hanno subito una variazione dell'ICI non collegata ad alcun valore reale di gettito.



Si tratta di risorse ingenti, oltre un miliardo di euro, non riconosciute finora da parte del Governo, che impegnano l'Ance al dovere di perseguire un'azione di recupero che potrà svilupparsi nel tempo, tenendo conto delle compatibilità finanziarie generali. Di fatto, il comparto dei Comuni è pronto a farsi carico di evidenti esigenze di sostenibilità e solidarietà, ma al tempo stesso richiede un riconoscimento delle somme dovute ed un meccanismo che consenta ai Comuni di mantenere a bilancio le somme non incassate quali residui di cui si dovrà prevedere il reintegro.

Appare quindi necessario:

- riportare a realtà il valore dell'ICI il cui importo indica le risorse IMU effettivamente disponibili per il Comune per l'anno 2012;
- eliminare dal gettito stimato il valore assegnato a titolo di immobili di proprietà comunale, e se necessario considerarlo residuo attivo ;
- evidenziare parimenti come residui attivi le code di gettito.

Riteniamo pertanto che il dispositivo di ripartizione delle minori risorse attualmente disponibili in termini di Fondo di riequilibrio 2012 debba seguire i criteri di sostenibilità già in parte delineati in sede tecnica e debba consentire non solo un ordinato governo dei conti 2012 e 2013, con riferimento agli impatti della revisione in corso sugli equilibri di Patto e sul bilancio dei Comuni, ma anche la possibilità di individuare con chiarezza le minori entrate non riconosciute a ciascun ente, ai fini di un doveroso, necessario futuro reintegro.

A questo proposito, richiamiamo l'esigenza di un dispositivo di legge che consenta ai Comuni di regolare gli esiti della revisione dell'IMU e del FSR 2012 nel modo più coerente e praticabile prevedendo altresì una proroga dei tempi ormai incombenti per la certificazione del Patto di stabilità e per la deliberazione dei consuntivi.

TARES

Con il d.l. 201 del 2011 (il c.d. decreto Salva Italia), è stato previsto un intervento di sistema sul prelievo relativo al servizio rifiuti, che si estendeva ad una manovra di sostituzione di risorse pubbliche oggetto di assegnazione ai Comuni con ulteriore incremento della pressione fiscale locale.

L'intervento, con decorrenza dal 2013, si articola nel modo seguente:

- a) sostituzione di tutti i prelievi relativi alla copertura dei costi del servizio rifiuti vigenti nel 2012 (Tarsu, Tia1 e Tia2) con un nuovo prelievo, la componente rifiuti del TARES, di natura certamente tributaria;



b) introduzione di un nuovo tributo, la componente "servizi indivisibili" del TARES, che si caratterizza come un'imposta di fatto autonoma.

Il primo termine di scadenza dei pagamenti TARES era stato obbligatoriamente postposto al mese di luglio 2013, bloccando di fatto per oltre sette mesi il circuito finanziario di copertura dei costi dei servizi di settore.

Il decreto legge

Il decreto legge 35 ha ovviato alle notevoli difficoltà di applicazione del nuovo tributo stabilendo una specifica disciplina TARES relativa al 2013, in deroga all'articolo 14 del Decreto legge 201 del 2011. Per il 2013, le scadenze e il numero delle rate sono stabilite con delibera da pubblicare anche sul sito web comunale almeno 30 giorni dal pagamento della prima rata di versamento. La deliberazione sui pagamenti in acconto può avvenire anche nelle more dell'adozione del regolamento del nuovo tributo.

Per le prime due rate i comuni possono utilizzare i modelli di pagamento predisposti per il vecchio regime Tarsu o TIA. Gli importi così pagati devono essere scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013. Si ritiene che in ogni caso, le richieste di pagamento non debbano comprendere alcun importo a titolo di IVA, trattandosi di acconti sul nuovo tributo.

La maggiorazione di 0,30 euro a mq è per quest'anno di competenza dello Stato ed è versata contestualmente al pagamento dell'ultima rata. Conseguentemente, non vengono ridotte le assegnazioni statali ai Comuni in quanto viene meno l'effetto dell'aumento di gettito derivante dalla maggiorazione e viene così reintegrato il fondo di solidarietà preventivamente ridotto.

I comuni non possono aumentare la maggiorazione per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili

I comuni per la riscossione possono continuare ad utilizzare le società di riscossione affidatarie del servizio rifiuti anche per il 2013, come peraltro già previsto dall'articolo 14.

Osservazioni proposte

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.

Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituiscono un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso dell'Anci sviluppare ulteriormente. In particolare, si segnala che l'applicazione immediata dei criteri di




determinazione dei costi del servizio rifiuti stabiliti con il DPR 158 del 1999 comporta rilevanti incrementi per i nuclei familiari più numerosi e per talune categorie economiche. Inoltre, la vetustà degli studi circa la produzione di rifiuti alla base del DPR 158 consiglia di ripristinare la previsione di una nuova regolamentazione tecnica, previsione già presente nella norma istitutiva del Tares e poi abolita con la legge di stabilità 2013.

Si propongono modifiche volte a:

- snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l'esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 ed evitare incertezze applicative abolendo l'indicazione del numero di rate, già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;
- chiarire che l'utilizzo dei modelli di pagamento già in uso ai fini della Tarsu o della Tia avviene escludendo comunque l'applicazione dell'IVA, trattandosi in ogni caso di anticipi sul pagamento del nuovo tributo Tares;
- evitare che l'immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all'adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere "sperimentale" del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l'obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;
- assicurare l'applicabilità del dispositivo di sblocco dei pagamenti anche ai casi di adozione per il 2013 della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, art. 14, del dl 201/2011;
- prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent'anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe dovrebbe essere inoltre condizionata all'effettuazione di tale revisione.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 11/04/2013



**CONFERENZA UNIFICATA
11 aprile 2013**

Punto 15) all'ordine del giorno

***PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013 N. 35 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI
PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI
TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI"***

PROPOSTE EMENDATIVE

Al comma 1 dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province."

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di rendere disponibili le somme che non sono state utilizzate dai Comuni in quanto l'ammontare dei pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non raggiungono lo spazio finanziario reso disponibile di 5 miliardi di euro



All'articolo 1 comma 1 dopo le parole "predetto termine" sono inserite le seguenti: "nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 194 del Dpr n. 207/2010 e s.m.i. o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del citato Dpr, rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012".

In alternativa:

All'articolo 1 comma 1 le parole "alla data del 31 dicembre 2012" sono eliminate.

MOTIVAZIONE

Il testo presentato non considera la possibilità di sbloccare risorse a quei Comuni che per rispettare i vincoli del patto di stabilità interno hanno rallentato o interrotto lavori e opere per le quali comunque esiste un contratto che obbliga il comune a riconoscere l'importo pattuito.

Poiché la disposizione non considera minimamente quella parte di residui passivi che sono obbligazioni giuridicamente assunte a tutti gli effetti, ma che ancora non si concretizzano in fatture per il semplice fatto che i Comuni chiedono di rallentare i lavori per renderli compatibili, quando possibile, con gli obiettivi di patto, si propone che vengano esclusi dal patto di stabilità interno le obbligazioni assunte dai comuni prima dell'entrata in vigore del decreto..



Il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente

“4. Gli enti locali che, senza giustificato motivo, non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno.”

In alternativa

Il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. All'erogazione delle somme l'ente locale si provvede a seguito

- a) della presentazione di un piano di pagamento di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (di cui al comma 1);
- b) alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
 - ✓ dal Capo Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
 - ✓ dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
 - ✓ dal rappresentante dell'ANCI e dell'UPI;

MOTIVAZIONE

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei servizi interessati, qualora senza giustificato motivo, non richiedano spazi finanziari per pagare debiti pregressi oppure non effettuino almeno il 90% dei pagamenti definiti con decreto di cui al comma 3 entro il 2013. La sanzione è irrogata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti che accerta tale inadempienze. La corte avvia il procedimento sanzionatorio su segnalazione del collegio dei revisori.

Con l'emendamento si propone di eliminare la sanzione a carico dei responsabili dei servizi interessati e considerare l'ente inadempiente al patto di stabilità interno.

In alternativa si propone di attuare la stessa procedura prevista dalle Regioni, le quali prevedono la presentazione di un piano per il pagamento dei debiti e la verifica degli adempimenti venga effettuata da un tavolo appositamente istituito.



Al comma 5 dell'articolo 1 le parole "13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013" sono sostituite con le parole "25% del fondo di cassa al 31 dicembre 2012"

MOTIVAZIONE

L'art. 1, comma 5 del Decreto Legge consente agli enti locali, nelle more della ripartizione delle somme da escludere dal patto di stabilità interno, di effettuare pagamenti nel limite del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 30 marzo 2013 e comunque per un importo non superiore al 50% degli spazi finanziari che gli enti intendono comunicare alla data del 30 aprile.

La disposizione, limitando il calcolo della percentuale alle somme detenute presso la tesoreria statale, esclude, di fatto, tutte le disponibilità eventualmente depositate fuori dal conto di tesoreria. L'art. 14 bis del D.L. n. 151/91 e s.m.i. prevede, infatti, che le somme disponibili sui mutui stipulati dagli enti locali non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica

Con l'emendamento si propone di portare il limite al 25% del fondo di cassa registrato al 31 dicembre 2012.



All'articolo 1 comma 7 dopo le parole “ di parte corrente” aggiungere le parole “ e di parte capitale”

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle Regioni, quando possibile, di erogare i contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche. In molti casi, infatti, i Comuni hanno di fatto anticipato le spese a carico delle Regioni, sopportando sia il peso in termini di anticipazione finanziaria, sia in termini di vincolo sul patto di stabilità interno.

Con l'emendamento proposto, si vedono riconosciuti gli spazi finanziari utilizzati in passato e utili nel 2013 al rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.



All'articolo 1 comma 9 l'ultimo periodo del comma 9 è abrogato

MOTIVAZIONE

Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione, senza imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.



Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma 16-bis

“16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13.”

MOTIVAZIONE

Si chiede che anche gli enti in stato di dissesto possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare debiti certi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.



All'articolo 1 il comma 17 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Gravi ripercussioni hanno i Comuni che accedono al Fondo per la liquidità, in particolare per quanto attiene il Fondo svalutazione crediti. Infatti il comma 17 chiede di prevedere un fondo svalutazione pari al 50% dei residui attivi delle entrate correnti proprie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione si ritiene inutile imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.



ARTICOLO 10- Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

MODIFICHE dell'applicazione TARES

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), le parole “con propria deliberazione” sono sostituite dalle parole “con deliberazione della giunta comunale”;
- b) al comma 2, lettera b):
- le parole “prime due” sono abolite;
 - dopo le parole “gia' in uso per gli stessi prelievi” sono inserite le parole “, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA”;
- c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
- “ h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.”
- d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
- “2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- 2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2.

MOTIVAZIONE

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.

Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituiscono un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso



dell’Anci sviluppare ulteriormente. In particolare, si segnala che l’applicazione immediata dei criteri di determinazione dei costi del servizio rifiuti stabiliti con il DPR 158 del 1999 comporta rilevanti incrementi per i nuclei familiari più numerosi e per talune categorie economiche. Inoltre, la vetustà degli studi circa la produzione di rifiuti alla base del DPR 158 consiglia di ripristinare la previsione di una nuova regolamentazione tecnica, previsione già presente nella norma istituiva del Tares e poi abolita con la legge di stabilità 2013.

Le modifiche proposte permettono di:

- snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l’esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 (lett. a) ed evitare incertezze applicative abolendo l’indicazione del numero di rate (lett. b, primo punto), già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;*
- chiarire che l’utilizzo dei modelli di pagamento già in uso ai fini della Tarsu o della Tia avviene escludendo comunque l’applicazione dell’IVA, trattandosi in ogni caso di anticipi sul pagamento del nuovo tributo Tares (lett. b, secondo punto);*
- evitare che l’immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all’adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere “sperimentale” del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l’obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;*
- assicurare l’applicabilità del dispositivo di sblocco dei pagamenti anche ai casi di adozione per il 2013 della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, art. 14, del dl 201/2011 (lett. d, primo comma aggiunto);*
- prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent’anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all’effettuazione di tale revisione (lett. d, secondo comma aggiunto).*



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMU

Modalità di regolazione contabile dei flussi relativi all'Imu ed alle assegnazioni statali per l'anno 2012

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma

In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui l'esito delle predette verifiche comporti l'aumento del valore dell'accertamento convenzionale dell'imposta municipale propria ad aliquote di base rispetto ai valori già pubblicati, la differenza da riconoscere allo Stato per la riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, può essere imputata quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 ed è in questo caso esclusa dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

MOTIVAZIONE

In questi giorni si stanno ultimando le verifiche da parte degli enti dell'incassato dell'IMU e spesso tale importo non corrisponde a quanto accertato convenzionalmente. I comuni devono quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012 e di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge 174 del 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare una regolazione contabile uniforme al fine di consentire a tutti coloro che si vedono modificare le assegnazioni statali o il valore dell'imu assegnata di utilizzarla senza subire alterazioni finanziarie, ne scompensi sul patto di stabilità.



Necessarie compensazioni finanziarie per effetto dell'introduzione dell'imu

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma

“L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali.”

MOTIVAZIONE

La Legge di stabilità per il 2013 dispone la verifica del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota base e delle assegnazioni statali sulla base dei pagamenti e dei regimi adottati dai Comuni, entro il 28 febbraio 2013.

Sulla base degli appostamenti sul bilancio dello Stato che regolano le compensazioni finanziarie, di cui al decreto legge n. 201 del 2011, il gettito dell'IMU stimato dal MEF comprende rilevanti quote che non sono suscettibili di effettivo incasso.

Con l'emendamento proposto si permette ai comuni di mantenere nel proprio bilancio, quali residui attivi, le anzidette quote ai fini del ristoro attraverso assegnazioni statali, evitando che il disallineamento delle stime statali si traduca in ulteriore e ingiustificata riduzione delle risorse.



Applicazione dell'IMU agli immobili di proprietà comunale

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".



Termine di versamento della quota statale e disposizioni IMU in materia di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma

Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis:
"Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".

MOTIVAZIONE

L'abrogato comma 11 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 conteneva l'esclusione dal pagamento della quota statale dell'IMU degli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. Con la nuova ripartizione del gettito IMU disciplinata dalla Legge di stabilità 2013, tutto il gettito proveniente dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D" risulta essere di esclusiva competenza statale. Formalmente dunque anche quelli di proprietà dei Comuni. Si rende quindi necessario escludere dal pagamento allo Stato dell'IMU per i suddetti immobili, al fine di colmare un vuoto che si è creato con l'abrogazione del suddetto comma 11.

Parimenti, le regole relative alla tempistica del versamento della quota statale nonché le disposizioni di rinvio per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi e le sanzioni vengono meno con l'abrogazione del comma 11. Con l'emendamento si pone rimedio alle possibili incongruenze derivanti dalle abrogazioni in questione, ripristinando la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 11, ovvero che le attività di gestione dell'Imu nel suo complesso, quindi comprendendovi la quota tuttora destinata allo Stato, sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall'accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.



Ripristino termini dichiarazione IMU a 90 giorni

“All’articolo 10, comma 4, la lettera a) è abolita”

MOTIVAZIONE

La norma di cui si propone l’abrogazione riporta all’anno successivo il termine per la dichiarazione delle variazioni di possesso degli immobili che incidono sull’ammontare dell’IMU. Viene così modificata la norma sui termini di dichiarazione (co. 12-ter, art. 13, dl 201/2011), a suo tempo condivisa dall’Anci, che fissava il termine a *“novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”*.

Va ricordato che l’obbligo di dichiarazione IMU riguarda una minoranza di contribuenti, in quanto per la gran parte delle fattispecie di variazione nel possesso di immobili o nelle caratteristiche dell’immobile posseduto l’obbligo di dichiarazione è sostituito dal modello unico informatico immesso nei sistemi informativi ipo-catastali direttamente a cura del notaio o di altro intermediario abilitato.

La modifica introdotta nel decreto legge n. 35 ha l’obiettivo, riportato nella relazione al decreto, di ricondurre la dichiarazione IMU nel novero delle “dichiarazioni periodiche”, con la conseguente applicabilità di alcuni aspetti di dettaglio dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di inadempienza entro i termini. Ma la dichiarazione IMU non ha questa caratteristica, in quanto è dovuta in corrispondenza di un evento - ad esempio una compravendita immobiliare - che per il singolo contribuente può presentarsi episodicamente in un lungo arco di tempo.

L’unificazione dei termini dichiarativi non appare dunque giustificata dalle specificità dell’IMU, non costituisce un’effettiva semplificazione per il contribuente e può comportare l’aumento del fenomeno delle dichiarazioni non dovute, cioè presentate anche per i casi in cui non è richiesto nessun adempimento diretto da parte del contribuente, con inutili appesantimenti sia per il cittadino che per le amministrazioni comunali.



Proroga termini rendiconto di gestione e certificazione patto di stabilità interno

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma

Per l'anno 2013 il termine della deliberazione da parte dell'organo consiliare del rendiconto della gestione 2012, di cui all'articolo 227 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 giugno.

Per l'anno 2013 il termine del 31 marzo per la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, di cui all'articolo 31 comma 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato al 31 maggio 2013.

MOTIVAZIONE

La perdurante incertezza delle risorse dovute all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, non consente ai Comuni di imputare correttamente le voci in termini di IMU e fondo sperimentale di riequilibrio ed eventuali compensazioni a favore dello Stato. Infatti entro il 28 febbraio si doveva effettuare la verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, e provvedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.

La proroga dell'approvazione del rendiconto della gestione diventa inevitabile dati i tempi dettati dal testo unico degli enti locali (art 227 comma 2) per consentire l'approvazione in consiglio nel termine del 30 aprile.

Con le stesse motivazioni si chiede anche la proroga del termine perentorio per la trasmissione della certificazione dei risultati conseguiti dal patto di stabilità interno.



Art 12 -Copertura finanziaria

Al comma 10 dell'articolo 12 aggiungere le seguenti parole “ fatto salve le autorizzazioni disposte per gli enti locali.

MOTIVAZIONE

Il comma 10 dispone che qualora dal monitoraggio delle maggiori entrate IVA derivanti dagli art 1 2 3 e 5 del presente decreto emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013, il ministero dell'economia e delle finanze può rimodulare le spese autorizzate con il presente decreto.

Con il presente emendamento si chiede che non possano essere riviste le disposizioni relative gli enti locali.



Al comma 11 le parole “dall’articolo 1, comma 13,” sono eliminate

Dopo il comma 11 inserire il seguente comma 11-bis

“Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall’articolo 1, comma 13, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 10 del presente articolo sono destinate agli enti locali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali sono stabilite le modalità di riparto.

MOTIVAZIONE

Qualora si verificasse il mancato utilizzo del Fondo per assicurare liquidità agli enti locali tali economie sono messe a disposizione degli enti locali.



Aggiungere il seguente articolo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad individuare le necessarie compensazioni al fine di introdurre gradualmente, entro il 2016, come regola di patto di stabilità interno per i Comuni: l'equilibrio di parte corrente con limite al deficit individuato d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.

MOTIVAZIONE

Al fine di rendere operativo quanto disposto dal Parlamento, in sede di ridefinizione dei saldi di finanza pubblica, impegnando il Governo ad operare un nuova "mini" golden rule a vantaggio degli investimenti, si propone di iniziare un percorso graduale che introduca nel 2016 la regola di patto di stabilità che comporti equilibrio di parte corrente e limite all'indebitamento, in modo di consentire una equilibrata politica di investimenti.



Esclusione per i Piccoli Comuni dal patto di stabilità

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso.

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera c) del comma 2 e la lettera c) del comma 6.

MOTIVAZIONE

Si ritiene urgente prevedere l'esclusione dal PSI dei Comuni fra mille e cinque mila abitanti, impegnati in una storica trasformazione del proprio assetto istituzionale con l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali. In una fase così complessa aggiungere anche questo nuovo obbligo mette in crisi la gestione ordinaria dell'ente, nonché in moltissimi casi sarà di fatto impossibile rispettare i vincoli.



Riduzione delle assegnazioni statali per effetto delle cd spending review

Aggiungere il seguente articolo

Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: "di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" sono abrogate.

MOTIVAZIONE

La manovra a carico dei Comuni per l'anno 2013 disposta dalla cosiddetta spending review ammonta a 2 miliardi e 250 milioni, a 2 miliardi e 500 milioni per il 2014 e 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 che si sommano alla riduzione delle risorse già operata nell'ultimo triennio, che solo in termini di tagli ammonta a 4 miliardi.

Con l'emendamento proposto si chiede di non operare il taglio delle assegnazioni statali in quanto il combinato della manovra e il taglio della spending review non è sostenibile dai bilanci comunali.

EFFETTI FINANZIARI

Effetto negativo sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare pari a 2 miliardi e 250 milioni per il 2013, a 2 miliardi e 500 milioni per il 2014 e 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

COPERTURA FINANZIARIA

Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 2 miliardi e 250 milioni per il 2013, a 2 miliardi e 500 milioni per il 2014 e 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con riferimento alla riduzione della spending review con effetti sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento netto, si fa fronte con le seguenti maggiori entrate:

All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- *alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;*
- *alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;*
- *alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;*
- *alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;*



- *alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.*

Effetti

Tenendo conto di una raccolta dei giochi elettronici d'azzardo stimabile intorno ai 30 miliardi di euro per il 2013, la variazione delle aliquote proposte è in grado di generare un maggior gettito di 3000 milioni di euro a decorrere dal 2013.



Articolo aggiuntivo

Assunzioni nei piccoli Comuni

- Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
- dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";
- le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.



Spese di personale e processi associativi

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

MOTIVAZIONI

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.



Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

Aggiungere il seguente articolo

Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."

Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "*Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*"

L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D.



Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

L'integrazione del comma 5, poi, in tema di aspettativa e/o ricostituzione del rapporto di lavoro, è finalizzata ad allineare l'ordinamento locale con quanto già previsto, per gli incarichi a contratto nelle amministrazioni centrali, dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Detti emendamenti non comportano oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa, conferibili nel rigoroso rispetto dei limiti generali di spesa annuale del personale e di incidenza della stessa sulla spesa corrente.



Aggiungere il seguente articolo

“Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, comma 94, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a condizione che gli Enti rispettino, nell’anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende indispensabile per chiarire la portata applicativa della sanzione recata dal comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008; poiché infatti le stabilizzazioni effettuate ai sensi della normativa speciale recata dalle Leggi Finanziarie per il 2007 e per il 2008 hanno rappresentato un evento del tutto straordinario, finalizzato a porre fine al precariato nelle amministrazioni pubbliche e a dare legittima soddisfazione delle aspettative dei dipendenti utilizzati reiteratamente con contratti di lavoro flessibile, la realizzazione delle stesse non può essere assoggettate al regime sanzionatorio ordinario a carico degli enti non rispettosi del patto di stabilità in quanto ciò vanificherebbe la ratio e le finalità della normativa speciale; ciò, ovviamente, nel rigoroso rispetto del principio generale di contenimento delle spese di personale e a condizione che gli enti comunque garantiscano una riduzione complessiva della spesa rispetto al precedente anno.



Aggiungere il seguente comma:

Al comma 5, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole "**31 marzo 2012**" con le parole "**31 dicembre 2013**"

MOTIVAZIONE

Vi è l'urgenza di differire l'obbligo della Centrale Unica di Committenza almeno al 31 dicembre 2013 per allinearla con la definizione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali. E' evidente, infatti, l'irrazionale difformità dei termini previsti per entrambi gli adempimenti con l'aggravio della previsione della Centrale Unica di Committenza prima ancora che i piccoli Comuni abbiano definito i loro nuovi assetti di cooperazione intercomunale. Vi è inoltre necessità di avere un chiarimento sull'attuazione concreta della norma.



Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 11/04/2013



Conversione in Legge del DL 8 Aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Audizione Commissione speciale Camera dei Deputati

Roma, 11 aprile 2013

CONTESTO

Le continue manovre recessive operate dai governi negli ultimi anni, e intervenute nella gran parte attraverso pesanti riduzioni ai bilanci degli enti locali, hanno via via ridotto gli spazi economici delle Province, come attestato anche dalla Corte dei Conti, e di fatto bloccato la capacità di produrre investimenti tipica di queste istituzioni. Ciò ha portato il Paese verso una spirale recessiva che ha colpito in maniera drammatica in particolare le piccole e medie imprese locali, prime destinatarie degli interventi di programmazione di opere e infrastrutture territoriali.

Le Province hanno più volte denunciato questa situazione, consapevoli che il blocco dei pagamenti imposto dai pesanti vincoli del patto di stabilità ha danneggiato gravemente il tessuto economico locale e frenato la crescita del Paese.

Inoltre, la limitazione di fatto obbligata per gli enti locali della capacità di programmare opere sta producendo il continuo e drammatico logoramento delle infrastrutture del Paese e impedisce alle Province, per le funzioni che loro spettano (in particolare quelle sulla viabilità, la gestione degli edifici scolastici e la difesa del suolo) non solo di intervenire a mantenere la sicurezza di tali opere, ma di avviarne la necessaria modernizzazione.

Il patto di stabilità infatti, con le regole basate sulla competenza mista, che vede scaricare sulla cassa della spesa in conto capitale il maggior onere a carico dell'ente, nonostante gli spazi aperti dalle politiche di efficientamento delle Province che hanno portato ad una forte riduzione della spesa corrente (pari nel quinquennio a -13%, unico comparto nella PA) si dimostra uno strumento che impedisce la crescita e deprime l'economia e gli investimenti.

Pertanto il provvedimento in esame, che rappresenta lo strumento concesso in sede europea idoneo a garantire lo smaltimento dei debiti pregressi al 31.12.12 certi liquidi ed esigibili contratti dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, dovrebbe essere considerato non tanto e non solo come intervento immediato per risolvere il pregresso, quanto piuttosto come il veicolo normativo per definire strutturalmente nuove regole del patto di stabilità interno, tali da consentire che la situazione attuale non si ripresenti nel giro di pochi mesi.

Il testo approvato dal Governo risulta dunque essere molto atteso, non solo dalle categorie produttive, ma anche dagli enti locali, che da sempre hanno denunciato l'emergenza, poiché nelle loro casse restano ferme le risorse necessarie a garantire un corretto e fisiologico pagamento dei debiti e trovandosi invece costretti a rallentarli, creando un fenomeno patologico.



Occorre però riflettere sulle motivazioni che hanno indotto il Governo ad adottare tale provvedimento: il progressivo rallentamento delle opere pubbliche da parte degli enti (che in termini numerici possiamo tradurre, per le province, in -1700 milioni nel quinquennio 2008-2012 ovvero -45%) è stato determinato dalle regole del patto di stabilità interno, ovvero da regole sempre più stringenti che minano di fatto - ancor prima della loro realizzazione - anche la sola capacità di programmare interventi su strade, scuole, territorio, ecc. Gli effetti devastanti per l'economia di tali norme sono dunque rappresentati, nell'immediato dall'enorme mole di debiti pregressi accumulati dalla pubblica amministrazione, ma anche nel blocco della programmazione, e quindi del rilancio dell'economia.

Nel corso degli anni infatti, i crescenti obiettivi di risanamento imposti alle province, hanno indotto gli enti a non programmare alcun tipo di nuovo intervento, proprio per poter rispettare gli obiettivi e non incorrere nelle dure sanzioni poste in carico agli enti.

Anche le risoluzioni parlamentari, da cui il decreto in esame prende le mosse, hanno individuato tali criticità di fondo del sistema, auspicando una "mini golden rule" **permanente per certe tipologie di investimenti produttivi.**

La situazione debitoria delle Province: monitoraggio Upi

Da un monitoraggio avviato dall'UPI sulla situazione dei debiti delle Province nei confronti delle imprese, si evidenzia che:

- l'ammontare di debiti residui 2012 per la sola parte in conto capitale è pari a oltre 1 miliardo di euro,
- i trasferimenti di parte capitale bloccati e destinati ai Comuni si attesta a circa 300 milioni di euro,
- i residui attivi che le Province devono avere dalle Regioni sono pari a circa 1,9 miliardi per la parte corrente e circa 2,1 miliardi per gli investimenti. Tale quadro, inoltre, non risulta omogeneo su tutto il territorio poiché legato alle differenze di assegnazioni di deleghe e funzioni alle Province da Regione a Regione.

Questi dati confermano quanto sopra riferito in ordine alle regole e ai vincoli del patto di stabilità interno, che preclude agli enti non solo la possibilità di spendere risorse a loro disposizione per investimenti sul territorio, ma anche di pagare i propri fornitori.



Il Decreto legge approvato dal Governo: le criticità

Il decreto Legge approvato dal Governo mira a consentire il pagamento dei crediti certi liquidi ed esigibili in conto capitale da parte della Pubblica amministrazione scaduti al 31/12/2012.

Tuttavia il procedimento individuato, che appare assai farraginoso e eccessivamente carico di adempimenti burocratici (si contano oltre 30 decreti attuativi) rischia di non produrre il risultato atteso e richiesto sia dalle imprese che dalle Province, cioè la messa a disposizione nell'immediato di risorse liquide per le aziende in crisi.

1. La complessità del procedimento.

Il Governo ha scelto di adottare un procedimento che, ancora un a volta, impone agli enti locali paletti e vincoli. L'aver voluto introdurre il limite del 13% della liquidità di tesoreria per avviare i primi pagamenti ha di fatto impedito a quelle Province, che hanno liquidità in cassa, di pagare subito almeno il 50% dei debiti. Inoltre l'eccessivo aggravamento delle responsabilità poste in capo ai responsabili dei servizi finanziari degli enti locali di fatto comporta, nell'incertezza interpretativa di alcuni passaggi normativi, un forte rallentamento delle procedure.

2. Gli spazi finanziari concessi

Il decreto non evidenzia con chiarezza se gli spazi finanziari di esclusione dal Patto concessi agli Enti locali siano a valere sui pagamenti di parte capitale riteriti a debiti 2012 effettuati dal gennaio 2013 oppure effettuati dall'8 aprile. Ciò non è indifferente nella misura in cui è stata data ampia risonanza della necessità di sbloccare, quanto prima, all'indomani della pubblicazione in GU del decreto, quante più risorse possibili. Ciò ha indotto le Province a pagare quanto più possibile nell'immediato, ma se l'interpretazione che verrà resa sarà più restrittiva, alcuni enti rischiano di storare il patto di stabilità 2013 nel caso in cui i pagamenti già effettuati e gli spazi che verranno concessi a valere sui 5 miliardi non saranno sufficienti.

Per converso, qualora tale fondo non fosse completamente utilizzato, le Province chiedono che sia utilizzato per la parte residua a favore di un allentamento del patto di stabilità per il 2013.



3. Lo sblocco del tetto di spesa alle Regioni rispetto ai residui

Il decreto mira a risolvere il grave quadro debitorio delle Regioni nei confronti delle Province, accumulato rispetto a funzioni delegate. Tuttavia non appare sufficiente lo sblocco, previsto solo per la parte corrente, dei residui passivi delle regioni a favore degli enti locali: come già ribadito le Province vantano un importo assai ingente da riscuotere anche per la parte capitale. Considerato infatti che l'obiettivo del provvedimento è quello di saldare le imprese per lavori già effettuati, appare poco rispondente a tale scopo l'aver escluso i residui accumulati dalle Province proprio per gli investimenti sul territorio. Si richiede dunque un intervento dedicato in tal senso, che preveda anche una fase di condivisione con gli Enti locali rispetto al riparto delle risorse a disposizione.

4. Le procedure per gli enti in predissesto

Nulla viene detto in ordine ai numerosi enti locali che hanno avviato le procedure di "predissesto" ovvero abbiano definito un piano di risanamento pluriennale ai sensi dell'art. 243 del TUEL: per questi enti viene chiesto un ulteriore aggravamento sia dal lato dei tagli (per le province in particolare ai sensi dell'art. 10) sia sul lato della ristrutturazione di tali piani. In tal senso occorre che le procedure di esame e verifica in corso su tali piani, da parte di Ministero dell'Interno e Corte dei Conti, vengano congelate per tener conto della tempistica prevista dal presente decreto in ordine all'accesso al fondo, che sono a partire da maggio verrà definito ente per ente.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 11/04/2013



Unione Province d'Italia



UPI

Conversione in Legge del DL 8 Aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Audizione Commissione speciale Camera dei Deputati

Articolo. 10

I TAGLI ALLE RISORSE FINANZIARIE DELLE PROVINCE

Roma, 11 aprile 2013

I tagli ai bilanci delle Province

L'emergenza servizi a rischio

Premessa

Negli ultimi anni il deterioramento delle relazioni tra Stato centrale e istituzioni territoriali si è andato sempre più marcando, a causa di scelte economiche gravemente impattanti sui bilanci degli Enti locali e disposizioni normative centralistiche che hanno fortemente penalizzato Regioni, Province e Comuni.

Le autonomie territoriali - e i servizi che queste erogano - sono state indicate come "la spesa" inutile, ridondante, eccessiva, da razionalizzare. **Ovvero, da tagliare.**

Sulle Province poi, ad ogni manovra economica il contributo richiesto in termini di minori risorse per i bilanci e di vincoli alla spesa è andato crescendo.

Considerando solo gli interventi dal 2011 al 2013, **alle Province sono stati tagliati oltre 2 miliardi di euro.**

Il risultato di queste scelte è stato il progressivo impoverimento del tessuto economico dei territori, il continuo indebolimento della rete di servizi sociali garantiti ai cittadini e il crollo degli investimenti locali (dal 2008 ad oggi) pari al - 44% per le Province e - 38% per i Comuni.

1. I tagli ai bilanci delle Province e i servizi a rischio.

Ad incidere in maniera drammatica sullo stato attuale dei bilanci delle Province sono stati diversi provvedimenti economici. Il decreto legge n. 78/10, ha imposto un taglio di risorse di 300 milioni di euro per il 2011 e di 500 per il 2012; poi il cosiddetto decreto Salva Italia del 2011, ha portato il 2012 a - 415 milioni. Successivamente la cosiddetta Spending review ha sommato altri 500 milioni per il 2012 che sarebbero diventati 1 miliardo per il 2013. Infine la Legge di stabilità ha aggiunto altri 200 milioni per il 2013.

In totale, dunque, **dal 2011 al 2013 i tagli alle Province sono stati di 2,1 miliardi di euro.**

Ciò vuol dire che si è chiesto alle Province, che rappresentano l'**1,3% della spesa pubblica**, di contribuire al risanamento del Paese tagliando i propri bilanci **del 25%**.

In particolare, sul versante della spesa corrente, la tabella riporta le incidenze della c.d. "spending review" sul comparto dei comuni e delle Province

	TAGLIO SPENDING 2013	CONSUMI INTERMEDI 2011	SPESA CORRENTE 2011	INCIDENZA % TAGLIO 2013 SU CONSUMI INTERMEDI	INCIDENZA %TAGLIO 2013 SU SPESA CORRENTE
COMUNI	2.250.000.000	25.896.336.502	51.744.562.573	8,69	4,35
PROVINCE	1.200.000.000	3.788.071.881	8.454.113.632	31,68	14,19



Con la spending review si è direttamente imposto alle Province di attuare questo taglio su alcune specifiche spese considerate 'aggredibili' e definite "consumi intermedi".

Facendo ricomprendere tra queste anche le spese sostenute dalle Province per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni, in particolar modo il trasporto pubblico locale, la formazione professionale nonché la gestione e smaltimento rifiuti per le Province della Campania, oltre a tutta una serie di funzioni ulteriori e diverse previste dalla legislazione regionale e dunque obbligatorie per le Province.

Voci incomprimibili per definizione essendo tali funzioni finanziate in entrate dalle Regioni (per tpl e formazione professionale) ovvero assegnate con legge statale alle Province (per quanto riguarda la gestione rifiuti).

Quindi, quelli che grossolanamente sono stati definiti consumi intermedi, in realtà sono, tra gli altri, servizi e beni finali destinati alla collettività e fanno riferimento a trasferimenti statali, regionali e comunitari di fatto incomprimibili con obbligo di rendicontazione e con vincolo tassativo di destinazione.

Nel decreto in esame, che conferma il taglio di 1,2 miliardi di euro per le Province dal 2013, è stata operata una rettifica del criterio adottato, ovvero si è inteso escludere le voci del Siope relative a Trasporto Pubblico, Formazione Professionale e gestione rifiuti, **senza tenere in alcuna considerazione altre parti della spesa corrente, come ad esempio l'intervento 5**, all'intero del quale, parimenti, si comprende l'erogazione di servizi attinenti a quelle già citate, ma anche altre funzioni provinciali di diretta emanazione regionale; **né è stato individuato alcun altro criterio di virtuosità, seppur banale** (come ad esempio l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente) che potesse intervenire, sebbene in maniera almeno approssimativa, sulla qualificazione della spesa.

In definitiva, un taglio di tali dimensioni, unitamente alla cieca linearità con cui è stato applicato, comporterà, se il Parlamento non interverrà ad operare immediatamente una sua riduzione, ad una generalizzata situazione di disequilibrio dei bilanci, ad un progressivo ed inevitabile sfioramento del patto di stabilità interno.

I numeri fin qui ricordati non possono che sancire con tutta evidenza che **le politiche finanziarie a carico delle Province, determinate con le ultime manovre (decreto legge 78/10 e dl 201/12, dl 95/12 e legge di stabilità per il 2013) hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti.**

E' utile riportare sinteticamente i dati di cassa desunti dal Siope per Comuni e Province, in modo da evidenziare che il sistema degli enti locali ha già **operato una forte contrazione di spesa.**

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, cioè la capacità di produrre **investimenti**, il crollo è drammatico.

Si è passati in soli 5 anni ad una riduzione del **44,7% per le Province e del 36,4% per i Comuni:**

	2008	2012	VARIAZIONE
PROVINCE	3.821	2.111	-44,74
COMUNI	20.864	13.261.	-36,44

**dati siope - espressi in milioni di euro*



Un tale trend non consente di immaginare alcuna possibilità di sviluppo e rilancio delle economie territoriali e danneggia, prima di tutto, il tessuto imprenditoriale locale.

Per quanto riguarda la **spesa corrente**, cioè quella più rigida (che comprende dunque oltre alle spese ordinarie della macchina amministrativa, gli stipendi del personale), è evidente invece come **nelle Province una riqualificazione sia già in atto.**

In cinque anni quella delle **Province è calata di - 12,79%** mentre quella dei **Comuni è salita del 3,24%** .

	2008	2012	VARIAZIONE
PROVINCE	9.032	7.876	-12,79
COMUNI	47.881	49.430	+ 3,24

**dati siop - espressi in milioni di euro*

Quello che appare chiaro è che si sia fortemente sottovalutato il complessivo effetto che tale contrazione di risorse avrebbe poi concretamente avuto **su tutto il panorama di servizi e funzioni che le Province svolgono**: parliamo della manutenzione ordinaria e straordinaria e della messa in sicurezza di oltre **5000 edifici scolastici e di 134 mila km di strade provinciali, del funzionamento di 550 centri per l'impiego**, oltre a tutta l'attività di controllo, verifica e manutenzione in ordine alla tutela ambientale e dissesto idrogeologico.

Impostare, in modo continuativo, la politica economica del Paese operando **tagli alle risorse** destinate a Province e Comuni, sta mettendo a serio rischio la stessa capacità di continuare ad erogare i **servizi essenziali offerti** ai cittadini.

In merito all'ultimo disegno di legge di stabilità, la stessa Corte dei Conti ebbe a rilevare che:

"Il concorso delle amministrazioni locali al riequilibrio dei conti pubblici è, anche nel caso del disegno di legge di stabilità, consistente e rafforza quanto anticipato con il decreto legge n.95/2012 nello scorso mese di luglio. Del totale delle riduzioni di spesa disposte dal provvedimento, circa il 75 per cento è posto a carico di tali enti: si tratta di 2,8 miliardi nel 2013, che salgono ad oltre 3,2 miliardi dal 2014".

Ancora, specifica la Corte dei Conti, la pesante flessione delle entrate correnti delle Province *"è da imputare alla riduzione dei trasferimenti (-14,1%) da connettersi in particolare alla diminuzione di quelli erariali disposta dal d.l. n. 78/2010"*.

Tale situazione viene peraltro aggravata dalla **contestuale riduzione delle risorse dal fronte regionale**, determinato proprio dalla stretta che anche le Regioni hanno subito dai recenti interventi normativi, che sulle Province determinano dunque una ulteriore stretta di liquidità, pur essendo chiamate per legge a garantire il medesimo livello di servizi ai cittadini.

L'effetto concreto delle manovre che si sono dunque così susseguite sarà quello di ingenerare **l'inevitabile disequilibrio del comparto**: viene meno qualsivoglia possibilità di garantire un equilibrio tra le risorse finanziarie disponibili e le funzioni esercitate dalle Province.

Per dare contezza della drammaticità della situazione dell'intero comparto delle Province, si riportano i risultati di un monitoraggio avviato dall' UPI tra le 103 Province coinvolte dal dl 95/12 (le Province del Friuli Venezia Giulia sono escluse) che ad oggi conta **74** risposte da altrettanti enti, e che ha lo scopo di verificare per l'anno 2013, il raggiungimento degli equilibri di bilancio e degli obiettivi del patto di stabilità interno.



Dal monitoraggio emerge che nell'anno 2013 tra le 74 Province sono solo 21 quelle che dichiarano di poter garantire gli equilibri, prefigurando un **disavanzo di quasi 300 milioni di euro**.

In maniera analoga (e consequenziale) sono **solo 10 le Province** che possono affermare con certezza di poter garantire gli obiettivi di patto di stabilità interno. In questo caso lo sfornamento **stimato nelle 64 province è di 690 milioni di euro**.

Il processo di responsabilizzazione finanziaria degli amministratori locali viene dunque di fatto disatteso dalle manovre finanziarie a carico delle Province: i tagli imposti determinano il progressivo **default di un intero comparto**, ed i criteri individuati dal legislatore nulla hanno a che vedere con la **riqualificazione della spesa pubblica e l'efficientamento dei servizi offerti ai cittadini**.

2. I residui perenti

Non indifferente, rispetto alla situazione dei bilanci delle Province, è la condizione debitoria dell'Erario nei confronti delle Province, per trasferimenti assegnati e mai erogati: assommano a oltre 2,5 miliardi di euro, di cui circa il 15% sono relativi alla parte capitale.

3. Il fondo sperimentale di riequilibrio: RCA sottratta al territorio

Se dunque da un lato lo Stato deve alle Province quasi tre miliardi di euro, con le continue manovre finanziarie ha dall'altro sostanzialmente azzerato dal 2013 il **fondo sperimentale di riequilibrio**; poiché ormai moltissime Province sono incapienti, procede al recupero forzoso presso l'Agenzia delle Entrate dell'imposta Rcauto, sottraendo così agli enti il più importante e vitale flusso di risorse finanziarie e di cassa destinato a garantire l'ordinaria attività delle Province

ANNO 2012	
fondo sperimentale	1.039.917.823
trasferimenti erariali per Sicilia e Sardegna	89.024.952
	1.128.942.775
taglio spending 2012	500.000.000
residuo	628.942.775

ANNO 2013	
fondo sperimentale + trasferimenti erariali per Sicilia e Sardegna	628.942.775
taglio spending 2013	700.000.000
residuo (a debito)	-71.057.225



Le tabelle indicano chiaramente che, in totale mancato ossequio all'art. 119 Cost, le province contribuiscono con risorse proprie al risanamento del bilancio statale, e non hanno più le risorse proprie necessarie all'esercizio delle funzioni loro proprie o delegate.

4. Gli Ordini del Giorno di Camera e Senato

La Camera dei Deputati, nella seduta del 21 dicembre 2012, dando il via definitivo alla Legge di stabilità 2013, ha votato e approvato un ordine del giorno, presentato da esponenti di maggioranza e opposizione, nel quale si evidenzia come **i tagli effettuati ai bilanci delle Province con le diverse manovre economiche definite dai Governi a partire dal 2010 fino alla Legge di stabilità stessa**, che ammontano nel totale ad oltre 2 miliardi di euro, **comprometterà inevitabilmente la funzionalità degli enti, impedendo la normale erogazione dei servizi indispensabili per i cittadini.**

Lo stesso ordine del giorno definisce che **con questi tagli è a rischio** anche il pagamento degli stipendi dei 57.000 dipendenti delle province, e che è in forse il rinnovo dei contratti di quanti oggi assicurano servizi essenziali ai cittadini e ai territori.

Per questo, con l'ordine del giorno, **la Camera ha chiesto al Governo di impegnarsi per adottare iniziative normative volte ad assicurare la necessaria riduzione dei tagli per le Province, così da garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, la ripresa degli investimenti locali, nonché il pagamento degli stipendi e il rispetto dei diritti del personale**, in un quadro equo e sostenibile che consenta alle Province di contribuire al risanamento dei conti pubblici senza mandare gli enti in default.

Da questo ordine del giorno occorre ripartire per riprendere il confronto politico istituzionale sui bilanci delle Province.

Conclusioni

I numeri fin qui rappresentati, ma molto più chiaramente definiti nella tabella che segue, indicano chiaramente che un taglio di 1,2 miliardi non è affatto sostenibile dal comparto Province. Non esistono criteri o parametri in grado di equilibrare un taglio che è vistosamente sproporzionato e orientato al progressivo default di un intero livello di governo locale. **Occorre che il Parlamento ponga in essere ogni correttivo possibile ad alleggerire di almeno 400 milioni il taglio contenuto nell'art. 10 del decreto in esame.**

Si ribadisce che sono a rischio servizi essenziali per i cittadini, come pure l'ordinario pagamento degli stipendi dei 57000 dipendenti provinciali.

Tabella Incidenza del Taglio sulla spesa corrente delle Province



Provincia	2013-2014	CONSUMI 2011 INTERMEDI LORDI	INCIDENZA % TAGLIO SU CONSUMI INTERMEDI
AGRIGENTO	6.224.806	11.413.512,7	54,5
ALESSANDRIA	10.941.680	40.490.027,0	27,0
ANCONA	10.470.964	41.433.063,9	25,3
AREZZO	8.615.204	33.928.049,8	25,4
ASCOLI PICENO	4.863.157	19.279.105,5	25,2
ASTI	5.298.154	25.593.751,1	20,7
AVELLINO	7.855.456	41.651.159,3	18,9
BARI	29.721.771	73.449.567,0	40,5
BARLETTA ANDRIA E TRANI	7.146.566	13.182.766,8	54,2
BELLUNO	5.091.148	9.383.304,2	54,3
BENEVENTO	6.873.883	19.363.275,1	35,5
BERGAMO	14.983.417	53.707.917,1	27,9
BIELLA	4.700.796	13.607.572,7	34,5
BOLOGNA	19.750.042	36.499.587,1	54,1
BRESCIA	20.944.128	72.767.117,7	28,8
BRINDISI	9.832.396	18.037.639,2	54,5
CAGLIARI	16.396.844	30.086.077,8	54,5
CALTANISSETTA	5.343.800	9.829.722,6	54,4
CAMPOBASSO	8.080.178	14.837.161,2	54,5
CARBONIA IGLESIAS	3.809.575	8.169.473,7	46,6
CASERTA	17.445.239	103.322.627,2	16,9
CATANIA	26.248.855	48.294.350,9	54,4
CATANZARO	13.817.928	26.027.589,5	53,1
CHIETI	7.653.315	14.222.217,5	53,8
COMO	11.026.226	41.402.143,7	26,6
COSENZA	14.705.671	26.994.257,9	54,5
CREMONA	7.041.683	29.200.424,6	24,1
CROTONE	5.524.345	10.128.250,8	54,5
CUNEO	14.000.143	42.875.062,9	32,7
ENNA	3.268.072	5.996.735,3	54,5
FERMO	2.920.501	10.374.102,2	28,2
FERRARA	5.873.587	10.825.307,0	54,3
FIRENZE	23.696.503	96.494.879,7	24,6
FOGGIA	12.149.905	34.648.873,9	35,1
FORL'CESENA	7.359.985	13.569.006,7	54,2
FROSINONE	16.770.042	31.017.377,5	54,1
GENOVA	19.985.985	85.217.604,4	23,5
GROSSETO	6.182.145	29.781.559,5	20,8
IMPERIA	4.838.500	28.458.448,1	17,0



ISERNIA	3.675.213	6.767.176,5	54,3
LA SPEZIA	5.049.431	35.596.715,8	14,2
L'AQUILA	9.760.786	17.996.170,6	54,2
LATINA	13.167.303	35.790.122,7	36,8
LECCE	15.274.530	28.175.750,5	54,2
LECCO	7.854.103	21.918.162,6	35,8
LIVORNO	7.474.334	31.432.713,3	23,8
LODI	5.291.245	9.801.957,7	54,0
LUCCA	10.635.539	35.827.954,5	29,7
MACERATA	7.067.590	32.584.968,3	21,7
MANTOVA	9.120.509	27.880.476,3	32,7
MASSA CARRARA	4.853.713	19.913.293,0	24,4
MATERA	4.099.113	19.960.872,2	20,5
MEDIO-CAMPIDANO	3.565.016	6.536.046,7	54,5
MESSINA	10.288.937	21.796.560,7	47,2
MILANO	53.126.026	147.384.681,9	36,0
MODENA	10.920.618	30.804.407,8	35,5
MONZA E BRIANZA	8.681.127	27.673.828,4	31,4
NAPOLI	43.146.333	346.156.879,6	12,5
NOVARA	8.433.994	31.602.992,9	26,7
NUORO	5.170.807	9.558.479,3	54,1
OGLIASTRA	2.753.378	5.487.760,3	50,2
OLBIA-TEMPIO	5.136.443	9.417.582,1	54,5
ORISTANO	5.282.502	9.709.949,8	54,4
PADOVA	14.075.407	50.257.349,3	28,0
PALERMO	25.514.148	47.520.677,9	53,7
PARMA	8.865.021	16.252.996,6	54,5
PAVIA	13.268.868	38.645.641,0	34,3
PERUGIA	12.765.466	40.092.242,7	31,8
PESARO E URBINO	10.640.894	32.329.442,1	32,9
PESCARA	5.866.813	11.301.326,9	51,9
PIACENZA	8.362.502	15.366.870,6	54,4
PISA	12.512.822	40.481.979,8	30,9
PISTOIA	4.678.568	25.911.876,6	18,1
POTENZA	16.465.356	62.363.769,8	26,4
PRATO	6.295.805	23.872.501,6	26,4
RAGUSA	5.990.486	11.057.596,6	54,2
RAVENNA	6.198.458	22.398.397,8	27,7
REGGIO CALABRIA	12.651.771	23.488.209,1	53,9
REGGIO EMILIA	9.794.527	18.319.921,4	53,5
RIETI	7.507.497	14.469.251,1	51,9
RIMINI	6.643.055	12.310.205,7	54,0
ROMA	78.268.334	211.453.586,3	37,0



ROVIGO	3.979.386	8.698.130,5	45,7
SALERNO	27.904.418	112.654.456,0	24,8
SASSARI	8.906.083	16.335.855,4	54,5
SAVONA	6.764.463	34.718.280,9	19,5
SIENA	10.420.240	45.169.259,0	23,1
SIRACUSA	10.312.306	20.195.225,4	51,1
SONDRIO	4.311.495	14.091.468,7	30,6
TARANTO	11.939.035	45.004.006,6	26,5
TERAMO	5.565.731	11.685.950,9	47,6
TERNI	4.685.311	17.103.638,6	27,4
TORINO	38.863.606	198.958.566,2	19,5
TRAPANI	7.947.866	14.704.813,9	54,0
TREVISO	15.042.108	46.952.987,2	32,0
VARESE	15.226.363	36.669.267,5	41,5
VENEZIA	15.727.459	29.508.219,9	53,3
VERBANO-CUSIO- OSSOLA	10.970.522	28.704.594,2	38,2
VERCELLI	6.019.706	23.484.575,3	25,6
VERONA	13.421.841	49.340.798,4	27,2
VIBO VALENTIA	5.070.695	9.331.816,3	54,3
VICENZA	14.807.507	45.393.165,0	32,6
VITERBO	8.466.871	16.136.788,3	52,5
Totale	1.200.000.000	3.788.071.881,0	38,8

media

